

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. BATTINI CARLO (GIÀ PRESIDENTE SOC. CUIOIOVALDARNO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 3129/1320PF08-09/AM/MA DEL 2.12.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 54/CDN del 28.1.2010)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Battini Carlo, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’ATLETICO SESSANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMONIZIONE CON DIFFIDA E INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MANCINI MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. SESSANO;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2128/2PF09-10/GT/DL DEL 26.10.2009 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT.1, COMMA 1, E 12, COMMA 5; 4, COMMA 1 E 14, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 7.1.2010)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 39 C.G.S, come sopra proposto dall’Atletico Sessano di Montaquila (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Dr. Giorgio Cherubini - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTS SUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTS SUBEQUANA/RIDOTTI DEL 23.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 41 del 4.2.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sports Subequana di Castelvecchio Subequo (Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUIDO GARA FRANCAVILLA/ISCHIA ISOLA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 25 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete